



Il Ministro della Difesa

- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente *Norme in materia ambientale*;
- VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sull'*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, recante il *codice dell'ordinamento militare*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni, recante il *testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*;
- VISTA** la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2002) e, in particolare, l'articolo 18, nella parte in cui prevede per le amministrazioni la possibilità di costituire organismi di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione esclusiva di proprio personale;
- VISTO** il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, in particolare, l'articolo 29, concernente il contenimento della spesa per commissioni, comitati e altri organismi;
- VISTO** il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'articolo 68, in materia di "*Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazione di strutture*";
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, nella parte in cui è stabilito che: "*omissis..., la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente...*";
- VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, l'articolo 5, comma 9, così come modificato dall'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, laddove si prevede, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il divieto di attribuire incarichi retribuiti di studio

o consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

VISTE le deliberazioni del Senato della Repubblica del 17 novembre 2004, del 11 ottobre 2006 e del 16 marzo 2010 e la delibera della Camera dei deputati del 30 giugno 2015 istitutive di commissioni parlamentari di inchiesta per indagare sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale militare impiegato in teatro operativo in relazione all'eventuale esposizione all'uranio impoverito;

TENUTO CONTO dei lavori svolti e delle conclusioni a cui sono pervenute i citati organi parlamentari di inchiesta nelle rispettive relazioni conclusive;

RAVVISATA la necessità di aggiornare gli studi svolti, anche alla luce dell'ulteriore sviluppo delle conoscenze scientifiche e di istituire, a tale scopo, una commissione indipendente, composta da esperti e tecnici della medicina e scienziati delle discipline connesse alla problematica delle conseguenze derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito e ad altri fattori di rischio ambientale;

DECRETA

Art. 1

(Nomina di una Commissione speciale indipendente)

1. Presso il Ministero della difesa è istituita una *Commissione speciale indipendente*, di seguito denominata "*Commissione*", incaricata di svolgere le seguenti funzioni e attività:

a) procedere ad un aggiornamento degli studi scientifici sinora effettuati per determinare i criteri di identificazione del nesso causale tra le attività di servizio svolte dal personale militare e l'insorgenza di determinate patologie riconducibili a particolari fattori di rischio ambientale, anche alla luce degli ulteriori studi epidemiologici svolti negli ultimi anni e degli sviluppi delle conoscenze scientifiche nonché dei progressi tecnologici;

b) individuare ogni possibile misura organizzativa, nonché adeguate misure di prevenzione e protezione idonee a ridurre i rischi e a garantire il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza del personale impiegato, in particolar modo in teatro operativo, ferme restando le peculiarità organizzative e le particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate.

Art. 2

(Composizione della Commissione e svolgimento dei lavori)

1. La Commissione di cui all'articolo 1 è presieduta dal dott. Michele **CORRADINO**, Consigliere giuridico del Ministro della Difesa ed è così composta:

- Prof.ssa Fabiana **ARDUINI**, associata di Chimica analitica presso l'Università Tor Vergata di Roma;
- Prof. Félix **CARVALHO**, ordinario di Tossicologia presso la Facoltà di Farmacia

dell'Università di Porto (Portogallo);

- Prof. Antonio **CUNEO**, ordinario di Ematologia e direttore del reparto di Ematologia presso l'Università di Ferrara;
- Dr. Bernard **LE GUEN**, Vice Presidente presso l'EDF (Electricité de France) nel settore "Radioprotezione e sicurezza industriale";
- Brig. Gen. Florigio **LISTA**, Direttore Istituto di Scienze Biomediche della Difesa;
- Dott. Roberto **MOCCALDI**, Dirigente tecnologo presso il CNR, responsabile nazionale del settore "Medicina del lavoro e Radioprotezione medica";
- Dott.ssa Stefania **SALMASO**, Esperto indipendente, già Direttore del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Biostatistica dell'ISS;
- Prof. Paolo **VINEIS**, ordinario di Epidemiologia Ambientale presso l'Imperial college di Londra;

2. Ai lavori della Commissione partecipa altresì la dott.ssa Maria **DE PAOLIS**, dirigente del Ministero della Difesa, con il compito di coordinare l'attività organizzativa e di segreteria tecnica svolta da personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

3. Su proposta del Presidente, la Commissione può essere integrata nella sua composizione, qualora nel corso delle attività emerga la necessità di svolgere approfondimenti ed elaborare proposte nel settore tecnico-giuridico.

Art. 2

(Contributi esterni)

1. Per lo svolgimento del proprio mandato, la Commissione potrà avvalersi di ulteriori contributi offerti dalle principali Associazioni rappresentative degli interessi del personale colpito e da esperti provenienti dal mondo accademico o da altri organismi con particolare competenza nel settore.

Art. 3

(Partecipazione onorifica e rimborso delle spese sostenute e documentate)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, richiamato in premessa, la partecipazione ai lavori della Commissione di cui al presente decreto è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, comprovate e preventivamente autorizzate, nel rispetto della normativa vigente. Ai medesimi componenti non sono corrisposti gettoni di presenza con riferimento alle sedute del gruppo.

23 NOV 2023

IL MINISTRO DELLA DIFESA

